

Contratto Integrativo Locale su orario di lavoro

Art. 1

Obiettivo e capo di applicazione

Il presente accordo in materia di disciplina dell'orario di lavoro si applica a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato e determinato presso le strutture (amministrazione, laboratori, azienda sperimentale) del Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra Pianta e Suolo e sedi distaccate.

Art. 2

Dispositivo

Il giorno 1 dicembre 2008, presso la sede centrale del Centro si è svolta la contrattazione locale in materia di orario di lavoro.

Per l'Amministrazione sono presenti il Direttore incaricato, il Funzionario amministrativo ed un collaboratore amministrativo con funzioni di segretario.

La delegazione sindacale è costituita da ;

- OO.SS. territoriali rappresentative
- RSU

Art. 3

Orario di servizio

L'orario di servizio, è articolato su sei giorni a settimana: dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.00.

La permanenza nella struttura oltre tali fasce orarie e dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata dalla direzione del Centro.

Art. 4

Orario di lavoro personale tecnico amministrativo IV° IX° liv.

Nell'ambito dell'orario di servizio, l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, di norma articolato su cinque (5) giorni a settimana dal lunedì al venerdì con orario medio giornaliero di 7 ore e 12 minuti, o 6 ore con due rientri settimanali, tuttavia su esplicita richiesta del dipendente è prevista l'articolazione dell'orario su sei (6) giorni a settimana dal lunedì al sabato con orario medio giornaliero di 6 ore. Ogni dipendente può modificare, a richiesta, l'articolazione dell'orario di lavoro su base semestrale, con conseguente modifica, in base alla previsione del CCNL, del regime di ferie.

L'orario medio giornaliero, in base al regime di articolazione scelto, è considerato come orario di lavoro effettivamente prestato nei casi di assenza per ferie, malattie e permessi previsti dal CCNL non recuperabili (es. permessi per motivi personali, concorsi, lutti ecc.).

La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità così individuati:

- orario flessibile giornaliero, che consiste nell'individuare al nucleo centrale dell'orario di lavoro la contemporanea presenza in servizio del personale tecnico/amministrativo addetto

Handwritten signatures and initials on the right margin.

CRA-RPS

CENTRO DI RICERCA PER LO STUDIO
DELLE RELAZIONI TRA PIANTA E SUOLO

alla struttura. Le parti stabiliscono la fascia di co-presenza obbligatoria dalle ore 9.00 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì. I permessi richiesti in tale fascia oraria, nel limite massimo annuo di 36 ore annue da recuperare, devono essere autorizzati dal responsabile della struttura.

- È consentita la programmazione di calendari di lavoro plurisettemanali e annuali con orari superiori o inferiori alla 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo, con particolare riguardo alle tipologie di orario da adottare per lo svolgimento delle attività di campagna presso l'azienda sperimentale del Centro, la struttura e/o fuori sede, previa autorizzazione del responsabile della struttura.
- Le ore di lavoro ordinario mensilmente computate sia in eccesso che in difetto confluiscono in un conto ore individuale. Il recupero delle ore in eccesso e/o in difetto deve essere effettuato entro il mese successivo. Il recupero delle ore in eccesso o difetto per frazioni della giornata lavorativa media avviene nell'ambito dell'orario di servizio senza autorizzazione. Previa autorizzazione e tenuto conto delle esigenze lavorative, è consentito il recupero delle ore in eccesso con riposi compensativi pari alla giornata lavorativa media.

Art. 5

Orario di lavoro personale ricercatore e tecnologo I-III° liv

L'attività lavorativa è di 36 ore medie settimanali effettuate nel trimestre. Fermo restando l'autonoma determinazione dell'orario di lavoro, l'attività scientifica e tecnologica deve articolarsi nell'ambito dell'orario di servizio, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente. [C.C.N.L.] Lo svolgimento di attività correlate alla programmazione scientifica e formativa fuori dalla sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.

Le ore di presenza in servizio in eccesso e in difetto rispetto all'orario di lavoro di 36 ore medie settimanali al termine del periodo di riferimento vengono cumulate con quelle risultanti nei periodi precedenti. Il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20. Le ore in difetto oltre le 20 devono essere recuperate nel trimestre successivo. Le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate anche attraverso una massimo di 22 giorni di riposo compensativo all'anno compatibilmente alle esigenze di servizio concordate con il responsabile della struttura.

È ammessa la presenza in servizio oltre l'orario di lavoro, senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi salvo quanto previsto al comma precedente.

Per ogni ulteriore definizione si rimanda all'art. 58 del CCNL 21.02.2002 e integrazione art. 21 comma 1 CCNL 07.04.2006.

Art. 6

Rilevazione orario di lavoro

La rilevazione dell'orario di lavoro avviene mediante apparecchiatura elettronica su supporto magnetico a disposizione di ogni dipendente. L'amministrazione entro la prima settimana del mese successivo comunica ad ogni singolo dipendente, su apposito modello, il *prospetto riepilogativo individuale* dell'orario. **Non è ammessa alcuna autocertificazione. Tuttavia in casi eccezionali, può essere presentata dal dipendente, al responsabile del servizio, per la prescritta**

2/4

CRA-RPS

CONTRATTI DI SERVIZIO
DELLE RELAZIONI TRA PRONTA E UOGLIO

autorizzazione, una dichiarazione che giustifica la mancata rilevazione della presenza. Tale dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla mancata rilevazione o al massimo entro il giorno successivo.

Sarà istituito un controllo delle rilevazioni delle presenze a campione ai fini degli accertamenti della corrispondenza tra timbratura e presenza ai fini dell'applicazione delle norme di legge.

Art. 7

Buono pasto.

Il buono pasto viene attribuito al personale che osserva un orario di lavoro, rilevato mediante apparecchiatura elettronica, articolato su cinque giorni a settimana per la singola giornata lavorativa nella quale effettua un orario di lavoro superiore alle sei ore, anche non continuativo, comunque con una pausa non inferiore a 30 minuti. L'intervallo giornaliero per la pausa pasto non è computabile in alcun caso con l'orario di lavoro. È ammessa la detrazione automatica solo se il dipendente fruisce della pausa internamente alla struttura. La detrazione automatica non è prevista per il personale che rinuncia esplicitamente alla corresponsione del buono pasto.

L'Amministrazione comunica mensilmente, contestualmente al *prospetto riepilogativo individuale*, il numero dei buoni pasto maturati.

L'orario articolato su sei (6) giorni a settimana prevede la corresponsione dei buoni pasto solo nel caso si effettuano almeno tre (3) ore di lavoro straordinario.

Art. 8

Lavoro straordinario e riposo compensativo

Il lavoro straordinario, computato per frazioni di tempo uguali o superiori a 60 minuti, deve essere richiesto dal responsabile del servizio ed autorizzato dal responsabile della struttura in funzione di particolari esigenze organizzative dell'Amministrazione e dei servizi tecnici e di ricerca del Centro, definite mensilmente. La remunerazione del lavoro straordinario è subordinata alle disposizioni in materia normativa e contrattuale, nonché degli accordi in sede di contrattazione di II° livello con riferimento alle risorse del fondo unico del trattamento accessorio destinate alla remunerazione dello straordinario.

Per le eventuali attività di lavoro straordinario non remunerate è consentito, previa autorizzazione e tenuto conto delle esigenze lavorative, il recupero delle ore in eccesso con riposi compensativi pari alla giornata lavorativa media. Il *prospetto riepilogativo individuale* evidenzia le ore lavoro straordinario preventivamente autorizzate.

Art. 9

Missioni

Il personale in missione che protragga la propria attività di lavoro oltre le ore 7 e 12 minuti, le ore 6 ore con due rientri (orario 5 gg a settimana) o le ore 6 (orario 6 giorni a settimana) autocertifica, in base alla relativa dichiarazione di missione, le ore svolte in eccesso.

Inoltre per le missioni nazionali sono da considerare ore lavorative nel limite massimo di quattro le ore di missione trascorse in viaggio.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

CRA-RPS

CENTRO DI RICERCA PER LO STUDIO
DELLE RELAZIONI TRA PIANTE E SUOLO

Gli incarichi di missione (personale IV-IX livello) e le comunicazioni di missione (personale I-III livello) devono essere consegnate almeno 7 giorni prima dell'inizio della missione per la prescritta autorizzazione del responsabile della struttura.

Art. 10


Modalità di comunicazione di assenza dal servizio.

Per la fruizione di giorni di ferie e/o permesso previsti dalle norme contrattuali e generali di norma il dipendente deve farne richiesta scritta entro il giorno precedente. ✓


In caso di assenza per malattia deve darne comunicazione all'amministrazione entro le ore 09.00 del giorno di assenza.

Parte Pubblica

Prof. Paolo Sequi




Sig.ra Grazia La Stella




FIR CISL

Roberto Fioravanti




Andrea Costantini



FLC CGIL

Massimo Morassut




* VEDI NOTA A VERBALE
DEL 1/12/2009

Francesco Alianiello




UIL PA-UR

Gianni Maturilli




per le RSU:


Rita Cetorelli



Gianni Maturilli



Margherita Falcucci





Federazione Lavoratori della Conoscenza

Comitato di Ente
Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura

Roma, 1/12/2008

NOTA A VERBALE

In riferimento alla contrattazione a livello locale del 1/12/2009 relativa al punto 3 – modalità di ripartizione del compenso del lavoro straordinario per il personale dal IV° al IX° liv. relativamente alla ripartizione della seconda trince la delegazione FLC ritiene che " ...la comparazione tra le unità che hanno percepito straordinari nell'ambito di altro contratto di lavoro, sicuramente di miglior favore e quello del ruolo CRA e Ministero" è una formulazione vaga e priva di concreto significato.

Pertanto, la delegazione FLC solo per questa parte dell'accordo, sottoscrive come peraltro dichiarato nella fase di confronto che il seguente testo "a titolo di saldo, avendo titolo anche i dipendenti con altri contratti a far data dal 1° settembre, e' necessario liquidare proporzionalmente le ore effettivamente svolte, sempre se autorizzate..

Inoltre la delegazione FLC chiede all'amministrazione copia del prospetto riepilogativo generale della liquidazione dell'orario straordinario con l'indicazione puntuale per ogni dipendente delle n° 8 voci indicate nel punto successivo.

Massimo Morassut
Delegazione FLC